

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 69

Anno 45

18 marzo 2014

N. 78

DECRETI DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

28 FEBBRAIO 2014, N.295: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di aree private site in Comune di Cavezzo (Mo) Foglio 26 Mappali 424 - 425 (ex 361) e 422 - 423 (ex 320). - Repertorio n. 0230 del 28/2/2014 2

28 FEBBRAIO 2014, N.296: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Cento (Fe), Foglio 2 mappale 1637 (ex 129p), Foglio 8 mappali 693, 1013 (ex 698) e restituzione delle aree individuate al Foglio 2 mappale 539p e Foglio 8 mappali 1014 (ex 698) e 726. - Repertorio n. 0231 del 28/2/2014 4

28 FEBBRAIO 2014, N.297: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Cento (Fe), Foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p) e restituzione delle aree individuate al Foglio 49 mappali 2956 (ex 644p) e 2959 (ex 643p). - Repertorio n. 0232 del 28/2/2014 7

28 FEBBRAIO 2014, N.298: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 365. - Repertorio n. 0233 del 28/2/2014 9

28 FEBBRAIO 2014, N.299: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 359. - Repertorio n. 0234 del 28/2/2014 ... 11

28 FEBBRAIO 2014, N.300: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di San Possidonio (Mo), Foglio 13 mappali 613 e 614 (ex 122). - Repertorio n. 0235 del 28/2/2014 13

28 FEBBRAIO 2014, N.301: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 16, Mappali 283 e 284 (ex 248). - Repertorio n. 0236 del 28/2/2014 16

28 FEBBRAIO 2014, N.302: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di aree private site in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 Mappali 977 (ex 591p), 713, 985 (ex 941p), 678, 981 (ex 773p), 774. - Repertorio n. 0237 del 28/2/2014 ... 18

28 FEBBRAIO 2014, N.303: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di San Felice sul Panaro (Mo), Foglio 28 mappale 373 (ex 158p). - Repertorio n. 0238 del 28/2/2014 21

28 FEBBRAIO 2014, N.304: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 Mappali 793 - 794 - 823, 824, 825 (ex 820 a sua volta ex 811p). - Repertorio n. 0239 del 28/2/2014 23

28 FEBBRAIO 2014, N.305: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di Novi di Modena (Mo), Foglio 33, Mappali 327, 388 (ex 367p) e 386 (ex 333p). - Repertorio n. 0240 del 28/2/2014 26

28 FEBBRAIO 2014, N.306: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e degli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni. Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Crevalcore Foglio 96, Mappali 646 - 647 (ex 534). - Repertorio n. 0241 del 28/2/2014 28

28 FEBBRAIO 2014, N.307: Procedimento espropriativo per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Rolo (Re) Foglio 13, Mappali 770 - 771 (ex 59). - Repertorio n. 0242 del 28/2/2014 30

28 FEBBRAIO 2014, N.308: Procedimento espropriativo per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Rolo (Re) Foglio 16, Mappale 486. - Repertorio n. 0243 del 28/2/2014 33

28 FEBBRAIO 2014, N.309: Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Finale Emilia (Mo) Foglio 67, Mappale 245. - Repertorio n. 0244 del 28/2/2014 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.295

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di aree private site in Comune di Cavezzo (Mo) Foglio 26 Mappali 424 - 425 (ex 361) e 422 - 423 (ex 320). - Repertorio n. 0230 del 28/2/2014 -

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta

o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti

dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immisione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con Decreti n. 169 del 23/11/2012, n. 244 del 21/12/2012 e n. 605 del 15/7/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che le ditte proprietarie delle aree in oggetto non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6/12/2013, con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore delle ditte proprietarie, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Rilevato che con il frazionamento all'uopo redatto l'area identificata al foglio 26 mappale 361 è stata frazionata nei mappali 424 - 425 e l'area identifica al foglio 26 mappale 320 è stata frazionata nei mappali 422 - 423 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di Cavezzo (Mo) identificate catastalmente al Foglio 26 Mappali 424 - 425 (ex 361) e 422 - 423 (ex 320), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che, a seguito del frazionamento all'uopo redatto, l'area identificata al foglio 26 mappale 361 è stata frazionata nei mappali 424 - 425 e l'area identifica al foglio 26 mappale 320 è stata frazionata nei mappali 422 - 423 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il tra-

sferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Cavezzo (Mo) Foglio 26 mappale 424 di mq. 6930 (ex mappale 361)
- Comune di Cavezzo (Mo) Foglio 26 mappale 425 di mq. 59 (ex mappale 361)
- Comune di Cavezzo (Mo) Foglio 26 mappale 422 di mq. 12796 (ex mappale 320)
- Comune di Cavezzo (Mo) Foglio 26 mappale 423 di mq. 51 (ex mappale 320)

3) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

Foglio 26 Mappali 424 - 425 (ex 361)

- Pacchioni Alberto nato a Bologna il 6/12/1964 C.F. PC-CLRT64T06A944A residente in Via F.lli Bandiera n. 42 - 47521 Cesena

- Pacchioni Barbara nata a Mirandola il 9/12/1962 C.F. PCCB-BR62T49F240V residente in Via Cervese 2785 - 47521 Cesena

- Pacchioni Corrado nato a Cavezzo il 21/7/1929 C.F. PCC-CRD29L21C398C residente in Via Luigi Anelli n. 2 - 20122 Milano

- Pacchioni Daniele nato a Mirandola il 31/5/1959 C.F. PCCDNL59E31F240P residente in Via Mulino di Borello n. 57 - 47522 Cesena

- Pacchioni Giovanni nato a Bologna il 27/9/1967 C.F. PCCGNN67P27A944X residente in Piazza Magnani Anna n. 91 - 47522 Cesena

- Pacchioni Giuseppe nato a Cavezzo il 14/3/1935 C.F. PCCGPP35C14C398U residente in Viale Caduti in guerra n. 1 - 41121 Modena

- Pacchioni Natalia nata a Cavezzo il 1/10/1922 C.F. PCCN-TL22R41C398A residente in Via Papazzoni Ernesto n. 14 - 41032 Cavezzo (Mo)

- Pacchioni Paolo nato a Cavezzo il 30/10/1932 C.F. PCCPLA32R30C398J residente in Via Ganaceto n. 123 - 41121 Modena

- Pacchioni Stefano nato a Cavezzo il 26/1/1939 C.F. PCCSFN39A26C398V residente in Via Papazzoni Ernesto n.78 - 41032 Cavezzo (Mo)

- Salomoni Francesco nato a Modena il 10/11/1959 C.F. SLMFNC59S10F257G residente in Viale Medaglie d'oro n. 44 - 41124 Modena

- Pacchioni Zeffira nata a Cavezzo il 5/11/1930 C.F. PCCZFR-30S45C398I residente in Via Mazzini n. 43 - 41038 San Felice Sul Panaro (Mo)

Foglio 26 Mappali 422 - 423 (ex 320)

- Edilsobi S.r.l. con sede legale in Via Volturmo n. 70 - 41032 Cavezzo (Mo) - C. F. 01257810364

4) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), per le ditte proprietarie si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità dovute con il decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 119.412,73 (diconsi Euro centodiciannovemilaquattrocentododici/73), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute,

nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23";

10) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 149,04 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 6a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

11) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

12) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 10 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni dal Presidente della Repubblica;

14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura

espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.296

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Cento (Fe), Foglio 2 mappale 1637 (ex 129p), Foglio 8 mappali 693, 1013 (ex 698) e restituzione delle aree individuate al Foglio 2 mappale 539p e Foglio 8 mappali 1014 (ex 698) e 726. - Repertorio n. 0231 del 28/2/2014 -

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,

interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato chei PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agazia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agazia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 165 del 23/11/2012, n. 187 del 30/11/2012, n. 240 del 21/12/2012 e n. 251 del 11/4/2013 del Commissario Delegato è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che le aree in oggetto risultano attualmente intestate catastalmente alla ditta Partecipanza Agraria di Cento, con sede in Corso Guercino 49/1 - 44042 Cento (Fe) codice fiscale 81000630384;

Rilevato altresì, che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla ditta proprietaria, nonché le dichiarazioni dovute dalla stessa, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1610 del 4/12/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alla Ditta interessata dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che con il frazionamento all'uopo redatto l'area identificata al foglio 2 mappale 129 è stata frazionata nei mappali 1637 e 1638 e l'area identificata al foglio 8 mappale 698 è stata frazionata nei mappali 1013 e 1014 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze del frazionamento citato al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà delle aree e site nel Comune di Cento identificate catastalmente al Foglio 2 mappale 1637 (ex 129p), Foglio 8 mappali 693, 1013 (ex 698) e procedendo altresì alla restituzione delle aree individuate al Foglio 2 mappale 539p e al Foglio 8 mappali 1014 (ex 698) e 726, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto l'area identificata al foglio 2 mappale 129 è stata frazionata nei mappali 1637 e 1638 e l'area identifica al foglio 8 mappale 698 è stata frazionata nei mappali 1013 e 1014 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di dare atto che per le aree identificate al foglio 2 mappale 539 e al foglio 8 mappali 693 e 726 non è stato necessario procedere al frazionamento;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Cento (Fe) Foglio 2 mappale 1637 di mq. 4640 (ex mappale 129p)
- Comune di Cento (Fe) Foglio 8 mappale 693 di mq. 2310
- Comune di Cento (Fe) Foglio 8 mappale 1013 di mq. 462 (ex mappale 698)

4) di disporre, altresì, la retrocessione delle aree censite al Catasto Terreni del:

- Comune di Cento (Fe) Foglio 2 mappale 539p per la parte di superficie di mq 4689 immessa in possesso;
- Comune di Cento (Fe) Foglio 8 mappale 726 di mq. 2048
- Comune di Cento (Fe) Foglio 8 mappale 1014 di mq. 1338 (ex mappale 698)

5) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla ditta Partecipanza Agraria di Cento, con sede in Corso Guercino n.49/1 - 44042 Cento (Fe) codice fiscale 81000630384;

6) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3) e a fronte dell'occupazione delle aree di cui punto 4), la proprietà interessata è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1610 del 04/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 415.856,00 (diconsi Euro quattrocentoquindicimilaottococinquantesi/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

12) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 8a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

13) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

14) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 12 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

16) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.297

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio delle aree private site nel Comune di Cento (Fe), Foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p) e restituzione delle aree individuate al Foglio 49 mappali 2956 (ex 644p) e 2959 (ex 643p). - Repertorio n. 0232 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento

provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede

dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 165 del 23/11/2012, n. 187 del 30/11/2012, n. 240 del 21/12/2012 e n. 251 del 11/4/2013 del Commissario Delegato è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che la ditta Biondi Angelo, intestataria catastalmente dell'area in oggetto, non ha dato alcun riscontro alla notifica effettuata, ovvero ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1589 del 3/12/2013, con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore Ditta Greco Mafalda, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che con il frazionamento all'uopo redatto l'area sita nel Comune di Cento (Fe) identificata al foglio 49 mappale 644 è stata frazionata nei mappali 2956 e 2957 e l'area identifica al foglio 49 mappale 643 è stata frazionata nei mappali 2958 e 2959 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze del frazionamento citato al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di Cento (Fe) identificate catastalmente al Foglio 49 mappali 2957 (ex 644p) e 2958 (ex 643p) e procedendo altresì alla restituzione delle aree individuate al Foglio 49 mappali 2956 (ex 644p) e 2959 (ex 643p), dando corso alla emissione del presente Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto

l'area sita nel Comune di Cento (Fe) identificata al foglio 49 mappale 644 è stata frazionata nei mappali 2956 e 2957 e l'area identifica al foglio 49 mappale 643 è stata frazionata nei mappali 2958 e 2959 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Cento (Fe) Foglio 49 mappale 2957 di mq. 2289 (ex mappale 644p)
- Comune di Cento (Fe) Foglio 49 mappale 2958 di mq. 4056 (ex mappale 643p)

3) di disporre, altresì, la retrocessione delle aree censite al Catasto Terreni del:

- Comune di Cento (Fe) Foglio 49 mappale 2956 di mq. 7468 (ex mappale 644p)
- Comune di Cento (Fe) Foglio 49 mappale 2959 di mq. 1154 (ex mappale 643p)

4) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla ditta Biondi Angelo, nato a Cento (Fe) il 27/9/1949 e residente in Via Adige n. 1 - 44042 Cento (Fe) - Codice Fiscale: BNDNGL49P27C469H;

5) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2) e a fronte dell'occupazione delle aree di cui punto 3), per la ditta Biondi Angelo si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità dovuta con decreto del Commissario Delegato n. 1589 del 3/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 437.805,00 (diconsi Euro quattrocentotrentasettemilaottocentocinque/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

6) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

8) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

9) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

10) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del

26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

11) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 7a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

12) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

13) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 11 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

15) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.298

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 365. - Repertorio n. 0233 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme

in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie

ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 166 in data 23/11/2012, n. 241 del 21/12/2012, n. 250 del 11/4/2013 e n. 409 del 28/5/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che la Ditta Greco Mafalda, intestataria catastalmente dell'area in oggetto, non ha dato alcun riscontro alla notifica

effettuata, ovvero ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1681 del 10/12/2013, con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore Ditta Greco Mafalda, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà dell'area privata sita in comune di San Possidonio (Mo) identificata catastalmente Foglio 13 mappale 365, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 365 di m² 1087;

2) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla ditta Greco Mafalda nata a San Possidonio (Mo) il 10/5/1938 e residente in Via Toretto n. 21 - 41033 Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) - Codice Fiscale: GRCMLD38E50I128L;

3) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 1), per la ditta Greco Mafalda si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità dovuta con decreto del Commissario Delegato n. 1681 del 10/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 40.026,80 (diconsi Euro quarantamilaventisei/80), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

4) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia

delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) di dare atto che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

7) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 – Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

8) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

9) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 5a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

10) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

11) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 9 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.299

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 359. - Repertorio n. 0234 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione

è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti

dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola

Preso atto che con decreti n. 166 in data 23/11/2012, n. 241 del 21/12/2012, n. 250 del 11/4/2013 e n. 409 del 28/5/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalle Ditte proprietarie nonché le dichiarazioni dovute dalle stesse, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1705 del 11/12/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alle Ditte interessate dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà dell'area privata sita nel comune di San Possidonio identificata catastalmente al Foglio 13 mappale 359, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 359 di m² 1351

2) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

- Greco Sabina nata a Concordia sulla Secchia (Mo) il 23/9/1970 e residente in Via Federzoni n.20 - 41039 San Possidonio (MO), codice fiscale GRCSBN70P63C951Z;
- Greco Saimon nato a Concordia sulla Secchia (Mo) il 13/4/1974 e residente in Via Maroncelli n.20 - 41012 Carpi (MO), codice fiscale GRCSMN74D13C951U;

3) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 1), le proprietà interessate sono state indennizzate mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1705 del 11/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 51.338,00 (dicongi Euro cinquantunomilatrecentotrentotto/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

4) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
- e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) di dare atto che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

7) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

8) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23"

9) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 24,84 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 5a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

10) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

11) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile

alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 9 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.300

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di San Possidonio (Mo), Foglio 13 mappali 613 e 614 (ex 122). - Repertorio n. 0235 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione

in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato

alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell’utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all’esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell’Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell’Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l’indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l’indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 166 in data 23/11/2012, n. 241 del 21/12/2012, n. 250 del 11/4/2013 e n. 409 del 28/5/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell’opera;

Rilevato che le aree in oggetto risultano attualmente intestate catastalmente alla ditta Fondazione Porta Borsa di Studio a favore dei giovani discendenti della progenie dei furono Coniugi Porta Cesare o Giulio Cesare fu Andrea e Candrini Laura - Codice Fiscale 91003120366 con sede legale in Via Matteotti n. 44 - in Comune di San Possidonio;

Dato atto che, a seguito dell’irreperibilità della Ditta succitata alla notifica effettuata, il Commissario Delegato, con nota dell’11/11/2013 di cui al Prot.n. CR/2013/27573, ha chiesto, all’Amministrazione Comunale di San Possidonio, informazioni relative alla Fondazione Porta Borsa di Studio a favore dei giovani discendenti della progenie dei furono Coniugi Porta Cesare o Giulio Cesare fu Andrea e Candrini Laura, per poter notificare l’avvio della procedura di espropriazione delle aree occupate;

Considerato che, il Comune di San Possidonio con nota del 7/12/2013 Prot.n. 5084.11.2, assunta al Prot.n. CR/2013/30997 del 10/12/2013, ha comunicato che la stirpe dei coniugi Porta e Candrini si è estinta, e che a seguito del decesso dell’ultimo rappresentante legale della Fondazione Porta Borsa di Studio la stessa è priva di amministratore. L’Amministrazione Comunale ha altresì comunicato di aver attivato una procedura per la nomina di commissari liquidatori della Fondazione suddetta, e che allo stato attuale non è ancora riuscito a completare la procedura per mancanza dell’atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione;

Dato atto che non vi è stato modo di poter notificare l’avvio

della procedura di espropriazione per le motivazioni sopra esposte, pertanto, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001;

Rilevato che nelle more della definizione da parte dell'Amministrazione Comunale della sorte della Fondazione in parola, si è proceduto alla liquidazione dell'indennità mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti con decreto del Commissario Delegato n. 1695 del 10/12/2013, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che con il frazionamento all'uopo redatto le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà dell'area sita nel comune di San Possidonio (Mo), identificata catastalmente al Foglio 13 mappali 613 e 614 (ex 122), dando corso all'emissione del Decreto di Espropriazione;

Ritenuto altresì di dover procedere alla notifica, nelle forme degli atti processuali civili, del presente decreto presso il Comune di San Possidonio per le motivazioni sopra esposte;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 613 m² 4586 (ex 122)
- Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 13 mappale 614 m² 39 (ex 122)

2) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla Fondazione Porta Borsa di Studio a favore dei giovani discendenti della progenie dei furono Coniugi Porta Cesare o Giulio Cesare fu Andrea e Candrini Laura - Codice Fiscale 91003120366 con sede legale in Via Matteotti n. 44 - in Comune di San Possidonio;

3) di dare atto che nelle more della definizione da parte dell'Amministrazione Comunale della sorte della succitata Fondazione, per le motivazioni esplicitate in premessa, si è proceduto alla liquidazione dell'indennità mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti con decreto del Commissario Delegato n. 1695 del 10/12/2013, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 27.842,50 (diconsi Euro

ventisettemilaottocentoquarantadue/50), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

4) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

7) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

8) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23"

9) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 5a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

10) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

11) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 9 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni

al Presidente della Repubblica;

13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.301

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 16, Mappali 283 e 284 (ex 248). - Repertorio n. 0236 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,

interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate

nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell' Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell' indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell' Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell' Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell' art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l' indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell' art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l' indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 166 in data 23/11/2012, n. 241 del 21/12/2012, n. 250 del 11/4/2013 e n. 409 del 28/5/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell' opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l' avvio del procedimento finalizzato all' espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione dell' indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla Ditta proprietaria nonché le dichiarazioni dovute dalla stessa, rese nelle forme previste dall' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell' Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1669 del 9/12/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alle Ditte interessate dal procedimento espropriativo;

Dato atto che per mero errore materiale nel decreto n. 1669 del 9/12/2013 è stata riportata come data di nascita della proprietaria Sig.ra Golinelli Mariangela il 24/12/1943 in luogo del 25/12/1943 e pertanto la proprietà è da identificarsi correttamente come Golinelli Mariangela, nata a San Possidonio il 25/12/1943, residente in Via Imperiale n. 3304 - 41038 San Felice sul Panaro (Mo) - C.F. GLNMNG43T651128C;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l' importo concordato, l' Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell' espropriazione, alla emissione ed all' esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che, con il frazionamento all' uopo redatto, l' area sita nel comune di San Possidonio (Mo) identificata al foglio 16 mappale 248 è stata frazionata nei mappali 283 e 284 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze del frazionamento citato al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà dell' area sita nel comune di San Possidonio (Mo) identificata catastalmente al Foglio 16, Mappali 283 e 284 (ex mappale 248), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all' uopo redatto l' area sita nel comune di San Possidonio (Mo) identificata al foglio 16 mappale 248 è stata frazionata nei mappali 283 e 284 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di disporre, ai sensi dell' art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell' art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 16 mappale 283 di m² 5847 (ex 248)
- Comune di San Possidonio (Mo) Foglio 16 mappale 284 di m² 38 (ex 248)

3) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla Sig.ra Golinelli Mariangela, nata a San Possidonio il 25/12/1943, residente in Via Imperiale n. 3304 - 41038 San Felice sul Panaro (Mo) - C.F. GLNMNG43T651128C;

4) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), la proprietà interessata è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell' atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1669 del 9/12/2013. L' indennità di espropriazione base, per l' area in oggetto, ammonta a € 35.487,70 (diconsi Euro trentacinquemilaquattrocentottantasette/70), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l' occupazione temporanea;

5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l' Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
- e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all' art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell' art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall' Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale

straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012” tenuto dall’Autorità Espropriante;

9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l’esenzione dall’imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l’esenzione dall’imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall’imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall’Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 “Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23”;

10) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 6a che precede, somma che dovrà essere bonificata all’Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

11) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

12) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 10 a favore dell’Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

14) di dare atto infine che l’intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell’archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.302

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di aree private site in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 Mappali 977 (ex 591p), 713, 985 (ex 941p), 678, 981 (ex 773p), 774. - Repertorio n. 0237 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 “misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l’articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza.

Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato chei PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che sulle aree oggetto della procedura di esproprio sono state realizzate opere complementari per la funzionalità dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili realizzati;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio

del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla Ditta Immobiliare Quadrifoglio s.r.l. nonché le dichiarazioni dovute dalla stessa, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 153 del 6/2/2014, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alla Ditta Immobiliare Quadrifoglio s.r.l.;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Rilevato che le Ditte Immobiliare San Paolo s.r.l., Diazzi Franca, Diazzi Lucia, Zanini Lina e Zanini Maria non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1690 del 10/12/2013, con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità a favore delle ditte Immobiliare San Paolo s.r.l., Diazzi Franca, Diazzi Lucia, Zanini Lina e Zanini Maria, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che con i frazionamenti all'uopo redatti l'area identificata al foglio 30 mappale 591 è stata frazionata nei mappali 977 e 978, l'area identificata al foglio 30 mappale 941 è stata frazionata nei mappali 984 e 985 e l'area identificata al foglio 30 mappale 773 è stata frazionata nei mappali 981, 982, 983 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze dei frazionamenti citati al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 Mappali 977 (ex 591p), 713, 985 (ex 941p), 678, 981 (ex 773p), 774, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto l'area identificata al foglio 30 mappale 591 è stata frazionata nei mappali 977 e 978, l'area identificata al foglio 30 mappale 941 è stata frazionata nei mappali 984 e 985 e l'area identificata

al foglio 30 mappale 773 è stata frazionata nei mappali 981, 982, 983 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di dare atto che per le aree identificate al foglio 30 mappali 713, 678 e 774 non è stato necessario procedere al frazionamento;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 977 di m² 300 (ex 591p)
- Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 713 di m² 170
- Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 985 di m² 1325 (ex 941p)
- Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 678 di m² 125
- Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 981 di m² 734 (ex 773p)
- Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 774 di m² 29

4) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

Foglio 30 mappale 977 (ex 591p)

- Diazzi Franca, nata a S. Possidonio (MO) il 3/12/1956, Codice Fiscale DZZFNC56T431128Z, residente in Via Remesina Interna n.240 - 41012 Carpi (MO)

- Diazzi Lucia, nata a S. Possidonio (MO) il 11/5/1951, Codice Fiscale DZZLCU51E511128S, residente in Via Malcato n.113 - 41039 San Possidonio (MO)

- Zanini Lina, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 15/6/1924, Codice Fiscale ZNNLNI24H55C951L, residente in Via Boccaletta n.16 - 41016 Novi di Modena (MO)

- Zanini Maria, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 12/10/1934, Codice Fiscale ZNNMRA34R52C951D, residente in Via Bosco Monastico n.53 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Foglio 30 mappale 713

- Immobiliare Quadrifoglio srl, con sede in Piazza Roma n.1 - 41033 Concordia sulla Secchia (Mo), codice fiscale e partita IVA 01782470361

Foglio 30 mappale 985 (ex 941p)

- Immobiliare Quadrifoglio srl, con sede in Piazza Roma n.1 - 41033 Concordia sulla Secchia (Mo), codice fiscale e partita IVA 01782470361

Foglio 30 mappale 678

- Immobiliare Quadrifoglio srl, con sede in Piazza Roma n.1 - 41033 Concordia sulla Secchia (Mo), codice fiscale e partita IVA 01782470361

- Immobiliare San Paolo s.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi n.26 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), Codice Fiscale 01989070360

Foglio 30 mappale 981 (ex 773p)

- Immobiliare Quadrifoglio srl, con sede in Piazza Roma n.1 - 41033 Concordia sulla Secchia (Mo), codice fiscale e partita

IVA 01782470361

- Immobiliare San Paolo s.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi n.26 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), Codice Fiscale 01989070360

Foglio 30 mappale 774

- Immobiliare Quadrifoglio srl, con sede in Piazza Roma n.1 - 41033 Concordia sulla Secchia (Mo), codice fiscale e partita IVA 01782470361

- Immobiliare San Paolo s.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi 26, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), Codice Fiscale 01989070360

5) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3), la ditta Immobiliare Quadrifoglio s.r.l. è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 153 del 6/2/2014;

6) di dare atto, altresì, che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3) per le Ditte Immobiliare San Paolo s.r.l., Diazzi Franca, Diazzi Lucia, Zanini Lina e Zanini Maria si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità dovuto con decreto del Commissario Delegato n. 1690 del 10/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 6.399,26 (dicansi Euro seimilatrecentonovantanove/26), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23"

12) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 74,52 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 8a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

13) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

14) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 12 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

16) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.303

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di San Felice sul Panaro (Mo), Foglio 28 mappale 373 (ex 158p). - Repertorio n. 0238 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che

hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012,

che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreto n. 171 in data 23/11/2012, n. 245 del 21/12/2012 e n. 735 del 5/8/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Viste le note di accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentate dalle Ditte proprietarie nonché le dichiarazioni dovute dalle stesse, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1667 del 9/12/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alle Ditte interessate dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può

procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che, con il frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel comune di San Felice sul Panaro (Mo) identificata al foglio 28 mappale 158 è stata frazionata nei mappali 372 e 373 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze dei frazionamenti citati al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà dell'area sita nel comune di San Felice sul Panaro (Mo) identificata catastalmente al Foglio 28 Mappale 373 (ex 158p), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto l'area sita nel comune di San Felice sul Panaro (Mo) identificata al foglio 28 mappale 158 è stata frazionata nei mappali 372 e 373 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di San Felice sul Panaro (Mo) Foglio 28 mappale 373 di m² 12957 (ex 158)

3) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

- Rinaldi Raffaella nata a Sala Bolognese (BO) il 9/3/1942 e residente in Via Tassi n.634 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), codice fiscale RNLRF42C49H678Z

- Setti Agnese nata a San Felice sul Panaro (MO) il 8/3/1971 e residente in Via Tassi n.634 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), codice fiscale STTGNS71C48H835V

- Setti Francesco nato a San Felice sul Panaro (MO) il 2/1/1969 e residente in Via Tassi n.634 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), codice fiscale STTFNC69A02H835O

4) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), le proprietà interessate sono state indennizzate mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1667 del 9/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 78.001,14 (diconsi Euro settantottomilauno/14), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

10) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 37,26 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 6a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

11) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

12) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 10 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6./012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura

espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.304

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 Mappali 793 - 794 - 823, 824, 825 (ex 820 a sua volta ex 811p). - Repertorio n. 0239 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato

decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 175 in data 26/11/2012, n. 243 del 21/12/2012 e n. 481 del 11/6/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Viste le note di accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentate dalle Ditte proprietarie nonché le dichiarazioni dovute dalle stesse, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1698 del 10/12/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alla Ditta interessata dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che, con il frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel Comune di Novi di Modena (Mo) identificata al foglio 54 mappale 811 è stata frazionata nei mappali 820 e 821 e con ulteriore frazionamento il mappale 820 è stato a sua volta frazionato nei mappali 823, 824 e 825 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze dei frazionamenti citati al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di Novi di Modena (Mo) identificate catastalmente al Foglio 54 Mappali 793 - 794 - 823, 824, 825 (ex 820 a sua volta ex 811p), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati

dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto l'area site nel Comune di Novi di Modena (Mo) identificata al foglio 54 mappale 811 è stata frazionata nei mappali 820 e 821 e con ulteriore frazionamento il mappale 820 è stato a sua volta frazionato nei mappali 823, 824 e 825 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di dare atto che per le aree identificate al foglio 54 mappali 793 e 794 non è stato necessario procedere al frazionamento;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 mappale 793 di m² 280
- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 mappale 794 di m² 1012
- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 mappale 823 di m² 52 (ex 820 a sua volta ex 811p)
- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 mappale 824 di m² 52 (ex 820 a sua volta ex 811p)
- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 mappale 825 di m² 39333 (ex 820 a sua volta ex 811p)

4) di disporre, altresì, la retrocessione delle aree censite al Catasto Terreni del:

- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 54 mappale 821 di m² 10052 (ex mappale 811);

5) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

- Verri Gilberto nato a Quistello (Mn) il 15/10/1958, codice fiscale VRRGBR58R15H143P, residente in Via F. Filzi n.2 - Fraz. Rovereto S/S - 41016 Novi di Modena (Mo);
- Verri Donatella nata a Novi di Modena (Mo) il 10/2/1962, codice fiscale VRRDTL62B50F966D, residente in Via 4 Novembre n.104 - 41016 Novi di Modena (Mo);

6) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3) e a fronte dell'occupazione delle aree di cui al punto 4), le proprietà interessate sono state indennizzate mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1698 del 10/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 256.592,70 (diconsi Euro duecentocinquantesimilacinquecentonovantadue/70), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

12) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 24,84 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 8a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

13) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

14) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 12 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

16) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.305

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR). Decreto di Esproprio di area privata sita in Comune di Novi di Modena (Mo), Foglio 33, Mappali 327, 388 (ex 367p) e 386 (ex 333p). - Repertorio n. 0240 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta

o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/9/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti

dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immisione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 175 in data 26/11/2012, n. 243 del 21/12/2012 e n. 481 del 11/6/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla Ditta proprietaria nonché le dichiarazioni dovute dalle stesse, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1577 del 3/12/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alla Ditta interessata dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che con il frazionamento all'uopo redatto l'area sita nel Comune di Novi di Modena (Mo) identificata al foglio 33 mappale 367 è stata frazionata nei mappali 387 e 388, e con ulteriore frazionamento è stata inserita l'area di m² 34 individuata dal mappale 386 (ex 333) su cui insiste una cabina elettrica con relativa corte a servizio dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze dei frazionamenti citati al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di Novi di Modena (Mo) identificate catastalmente al Foglio 33 mappali 327, 388 (ex 367) e 386 (ex 333) e procedendo altresì alla retrocessione di quota parte dell'area individuata al Foglio 33 mappale 387 (ex 367), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto l'area site nel Comune di Novi di Modena (Mo) identificata

al foglio 33 mappale 367 è stata frazionata nei mappali 387 e 388 e con ulteriore frazionamento è stata inserita l'area di m² 34 individuata dal mappale 386 (ex 333) su cui insiste una cabina elettrica con relativa corte a servizio dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di dare atto che per l'area identificata al foglio 33 mappale 327 non è stato necessario procedere al frazionamento;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 33 mappale 327 di m² 8136
- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 33 mappale 388 di m² 3309 (ex mappale 367)
- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 33 mappale 386 di m² 34 (ex mappale 333)

4) di disporre, altresì, la retrocessione della parte occupata dell'area censita al Catasto Terreni del:

- Comune di Novi di Modena (Mo) Foglio 33 mappale 387 per i soli 55 m² occupati (ex mappale 367);

5) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla ditta Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, con sede in Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena, codice fiscale 80009350366, Partita IVA 01282720364;

6) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3), la proprietà interessata è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1577 del 3/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 987.194,00 (dicorsi Euro novecentottantasettemilacentonovantaquattro/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto

nel “Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012” tenuto dall’Autorità Espropriante;

11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l’esenzione dall’imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l’esenzione dall’imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall’imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/E del 21/2/2014 “Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23”;

12) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 8a che precede, somma che dovrà essere bonificata all’Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

13) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

14) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 12 a favore dell’Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

16) di dare atto infine che l’intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell’archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.306

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e degli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni. Decreto di Esproprio dell’area privata sita in Comune di Crevalcore Foglio 96, Mappali 646 - 647 (ex 534). - Repertorio n. 0241 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto l’articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012

dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con propria ordinanza n. 5 del 5/7/2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso;

Considerato che i prefabbricati modulari scolastici e gli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Rilevato che con ordinanza n. 15 del 31/7/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta da parte del sottoscritto Commissario per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), nonché della realizzazione degli Edifici Scolastici Provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione

temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 66 del 21/9/2012 e n. 742 del 5/8/2013, n. 67 del 21/9/2012 e n. 702 del 29/7/2013, n. 68 del 21/9/2012 e n. 728 del 1/8/2013 del Commissario Delegato sono stati approvati ed integrati i progetti esecutivi delle opere che insistono sull'area in oggetto;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Viste le note di accettazione delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentate dalle Ditte proprietarie nonché le dichiarazioni dovute dalle stesse, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto i decreti del Commissario Delegato n. 1441 del 22/11/2013 e n. 1709 del 11/12/2013, con i quali si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alle Ditte interessate dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che, con il frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel Comune di Crevalcore (Bo) identificata al foglio 96 mappale 534 è stata frazionata nei mappali 646 e 647 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà delle aree identificate catastalmente al foglio 96, mappali 646 e 647 (ex 534) del Comune di Crevalcore (Bo), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Crevalcore (Bo) Foglio 96 mappale 646 di mq. 23234 (ex mappale 534)

- Comune di Crevalcore (Bo) Foglio 96 mappale 647 di mq. 55 (ex mappale 534)

2) di dare atto che, a seguito del frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel Comune di Crevalcore (Bo) identificata al foglio 96 mappale 534 è stata frazionata nei mappali 646 e 647 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

3) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

- Tamburri Gabriele, nato a Crevalcore (BO) il 4/5/1954, residente in Via Sagrestia n. 250 - 40014 Crevalcore (Bo), CF TMBGRL54E04D166G
- Tamburri Giorgio, nato a Crevalcore (BO) il 23/4/1951, residente in Via Persicetana n.989 - 40014 Crevalcore (Bo), CF TMBGRG51D23D166W

4) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 1), le proprietà interessate sono state indennizzate mediante bonifico bancario come concordato nelle rispettive accettazioni e disposto nei decreti del sottoscritto Commissario Delegato n. 1441 del 22/11/2013 e n. 1709 del 11/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 1.630.230,00 (diconsi Euro unmilionesecentotrentamila duecentotrenta/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
- e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

10) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 24,84 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 6a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

11) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

12) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 10 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.
Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.307

Procedimento espropriativo per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Rolo (Re) Foglio 13, Mappali 770 - 771 (ex 59). - Repertorio n. 0242 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,

il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni,

si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/7/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con Decreti n. 42 in data 4/9/2012 e n. 310 del 23/4/2013 del Commissario Delegato è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che la ditta Parrocchia San Zenone VM, intestataria catastalmente dell'area in oggetto, non ha dato alcun riscontro alla notifica effettuata, ovvero ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1565 in data

2/12/2013 con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore Ditta Parrocchia San Zenone VM, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che, con il frazionamento all'uopo redatto, l'area sita nel comune di Rolo (Re) identificata al foglio Foglio 13, Mappale 59 è stata frazionata nei mappali 770 e 771 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze del frazionamento citato al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà dell'area sita nel comune di Rolo (Re) identificata catastalmente al Foglio 13, Mappali 770 - 771 (ex mappale 59), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto l'area sita nel comune di Rolo (Re) identificata al foglio 13, mappale 59 è stata frazionata nei mappali 770 e 771 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

- Comune di Rolo (Re) Foglio 13, Mappale 770 di m² 1658 (ex 59)
- Comune di Rolo (Re) Foglio 13, Mappale 771 di m² 1282 (ex 59)

3) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alla ditta Parrocchia San Zenone VM codice fiscale 91012480355, con sede in Corso Repubblica n. 73 - 42047 Rolo (Re);

4) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), per la ditta Parrocchia San Zenone VM, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità dovuta con decreto del Commissario Delegato n. 1565 in data 2/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 199.920,00 (diconsi Euro centonovantanovecentoventi/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

- a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
- b) trascritto nei registri immobiliari;
- c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
- d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
- e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

10) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 6a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

11) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

12) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 10 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura

espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.
Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.308

Procedimento espropriativo per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Rolo (Re) Foglio 16, Mappale 486. - Repertorio n. 0243 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle

realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 49 del 12/9/2012 e n. 921 del 23/9/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla Ditta proprietaria nonché le dichiarazioni dovute dalla stessa, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1501 del 27/11/2013, con il quale si disponeva il pagamento diretto della somma dovuta alla Ditta interessata dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà dell'area sita nel comune di Rolo (Re) identificata catastalmente al Foglio 16 mappale 486, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della

Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo all'immobile censito al Catasto Terreni del:

- Comune di Rolo (Re) Foglio 16, Mappale 486 di m² 4434;
2) di dare atto che il suddetto terreno risulta attualmente intestato catastalmente alla ditta Cooperativa Muratori Reggiolo S.C. in c.p. con sede in Via G. di Vittorio n. 2 - 42046 Reggiolo (Re) codice fiscale e partita IVA n. 00124610353;

3) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 1), la proprietà interessata è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1501 del 27/11/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 576.420,00 (diconsi Euro cinquecentosettantaseimilaquattrocentoventi/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

4) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

7) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

8) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

9) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 5a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

10) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli

interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

11) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 9 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna. Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 FEBBRAIO 2014, N.309

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT). Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Finale Emilia (Mo) Foglio 67, Mappale 245. - Repertorio n. 0244 del 28/2/2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26/4/2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma "Programma Operativo Municipi", condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 e successivamente approvato con proprie ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013 e n. 105 del 12 settembre 2013 il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività tecnica ed amministrativa dei comuni per una spesa complessiva di € 57.600.000,00 la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1 agosto 2012;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24/8/2012 e successive

modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono gli Edifici Municipali Temporanei;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 5/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti 25 del 18/1/2013 e n. 1211 del 4/11/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Vista la nota di accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea formalmente presentata dalla Ditta proprietaria nonché le dichiarazioni dovute dalla stessa, rese nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, agli atti dell'Ufficio;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1704 del 11/12/2013, parzialmente rettificato con decreto n. 1774 del 13/12/2013, con i quali si disponeva il pagamento diretto delle somme dovute alla Ditta interessata dal procedimento espropriativo;

Dato atto che ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'Autorità Espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere,

anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà dell'area sita nel comune di Finale Emilia (Mo) identificata catastalmente al Foglio 67, Mappale 245, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo all'immobile censito al Catasto Terreni del:

- Comune di Finale Emilia (Mo) Foglio 67, Mappale 245 di m² 7150;

2) di dare atto che il suddetto terreno risulta attualmente intestato catastalmente alla ditta Neri Giuseppe, nato a Finale Emilia (Mo) il 29/11/1958, residente in Via Canalazzo Cascinetta n.10 - 41034 Finale Emilia (Mo), codice fiscale NREGPP58S29D599Q;

3) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 1), la proprietà interessata è stata indennizzata mediante bonifico bancario come concordato nell'atto di accettazione e disposto nel decreto del sottoscritto Commissario Delegato n. 1704 del 11/12/2013, parzialmente rettificato con decreto n. 1774 del 13/12/2013. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 43.043,00 (diconsi Euro quarantatremilaquarantatre/00), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

4) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;

7) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia

delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

8) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/2/2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

9) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 5a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

10) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2

del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 1/8/2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

11) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 9 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

13) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna, 28 febbraio 2014

Il Commissario Delegato
Vasco Errani